
REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
APERTO (OICVM ITALIANO)

ARCA IMPRESA RENDITA

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	OICVM (di seguito "Fondo") denominato: ARCA IMPRESA RENDITA Il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga.
Società di Gestione del Risparmio	"ARCA Fondi SGR S.p.A." (di seguito la "Società di Gestione" o "SGR"), con sede legale in Milano, via Disciplini, 3 iscritta al n. 47 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (indirizzo Internet: www.arcaonline.it) appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca.
Depositario	Il Depositario del Fondo è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. con sede in Milano, via Anna Maria Mozzoni, 1.1 – 20152, Milano, iscritto al n. 5000.5 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia che esercita le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle quote di partecipazione presso la stessa sede (di seguito denominato "Depositario") (indirizzo Internet: www.depobank.it). I prospetti contabili del Fondo sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale del Depositario.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, definito in millesimi di euro, è pari al valore complessivo netto del Fondo riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data. Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato giornalmente, a cura della Società di Gestione, sul sito Internet www.arcaonline.it e sul quotidiano: "Il Sole 24 Ore". Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

Oggetto. È un Fondo obbligazionario privo di parametro di riferimento (benchmark). Il Fondo investe in obbligazioni emesse da Stati sovrani, da enti sopranazionali o garantite da Stati e in obbligazioni corporate negoziate nei mercati regolamentati ovvero OTC.

Il Fondo può investire inoltre in strumenti del mercato monetario quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i depositi bancari e le carte commerciali, in parti di OICR la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo, nonché in strumenti derivati.

Politica di investimento. Il Fondo investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area Euro e da enti sopranazionali o con garanzia degli Stati aderenti all'Euro classificate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade);
- obbligazioni corporate "di adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) appartenenti sia al settore finanziario sia ai settori non finanziari.

Il Fondo può investire inoltre in parti di OICR, anche collegati, nella misura massima del 10%, in depositi bancari e carte commerciali nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi dell'area Euro e gli Stati Uniti.

Non è previsto l'investimento in titoli azionari.

Il Fondo non assume esposizione al rischio di cambio. Eventuali posizioni in titoli denominati in valute diverse dall'Euro saranno coperte dal rischio di cambio.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (*cd investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

Stile di gestione e tecniche di investimento. Viene adottato uno stile di gestione orientato alla costruzione di un portafoglio di strumenti finanziari che presentano una vita residua massima pari a circa due anni.

Il portafoglio sarà quindi costituito da strumenti finanziari che tendenzialmente saranno portati a scadenza, compatibilmente con le condizioni dei mercati finanziari e con l'andamento dei flussi di raccolta netta. Pertanto la vita residua media del portafoglio potrà subire variazioni, anche caratterizzate da elementi di ciclicità temporale, sempre nel rispetto del valore massimo dei due anni circa.

Si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare:

- il mantenimento del valore massimo della durata media degli strumenti finanziari;
- il mantenimento di profili di liquidità degli investimenti;
- gli eventuali rischi di insolvenza degli emittenti presenti in portafoglio.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

- 1) La partecipazione a un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.

- 2) Ai sensi del presente Regolamento per "mercati regolamentati" si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64 quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente regolamento.
- 3) Nella gestione del Fondo, la SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio, (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 4) La Società di Gestione si riserva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla Società di Gestione (di seguito "OICR collegati") specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.
- 5) L'investimento del patrimonio del Fondo in parti di OICR è prevalentemente rivolto verso parti di OICVM, anche multicomparto. Tutti gli investimenti dei Fondi sono comunque effettuati nel rispetto dei limiti e dei divieti posti dalle leggi e dalle disposizioni di Vigilanza in materia di OICVM, tempo per tempo vigenti. Compatibilmente con la politica di investimento del Fondo, la SGR può investire oltre il 35% del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente quando questi sono emessi da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 6) La Società di Gestione ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide, anche per esigenze di tesoreria e, più in generale, la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere una parte del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari di tipo diverso da quelli ordinariamente previsti e illustrati ai sensi delle disposizioni specifiche.
- 7) Le poste denominate in valute estere diverse dall'euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle ultime quotazioni disponibili su Reuters alle 4 p.m. (ora di Londra) oppure ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla BCE ed anche pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Limiti alle operazioni in conflitto di interessi

È previsto l'investimento in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR.

Le eventuali retrocessioni commissionali definite da rapporti d'affari con gli OICR non collegati oggetto di investimento saranno direttamente accreditate al Fondo.

Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri fondi gestiti dalla stessa SGR alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Il Fondo è del tipo "ad accumulazione dei proventi"; ne consegue che i proventi della gestione non sono distribuiti ai partecipanti, ma vengono reinvestiti nel patrimonio dei Fondi medesimi.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico del Fondo

Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Conseguentemente, sono a carico del Fondo:

- a) la provvigione di gestione e il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota determinati secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1;
- b) i diritti e le spese dovuti al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferito, calcolati con periodicità giornaliera sul valore complessivo netto del Fondo e prelevati dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento; la misura massima del compenso annuo, al quale devono essere aggiunte le imposte previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, è pari a:

Fondo	Commissione annuale (in %)
ARCA IMPRESA RENDITA	0,029

- c) i costi di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- d) gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- f) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- g) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- h) gli oneri finanziari per i debiti assunti del Fondo e le spese connesse (es. spese di istruttoria);
- i) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- j) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- k) il "contributo di vigilanza" che la Società di Gestione è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

3.1.1 Compenso della Società di Gestione

La provvigione di gestione e il costo massimo sostenuto per il calcolo del valore della quota sono calcolati quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo risultante dal prospetto giornaliero, prelevati dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno lavorativo successivo alla fine di ogni trimestre solare e sono pari a:

FONDO	Commissione annuale (in %)	Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (annuale in %)
ARCA IMPRESA RENDITA	0,25	0,014

Nel caso in cui il Fondo investisse in OICR collegati, fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e di rimborso, dal compenso riconosciuto alla Società di Gestione sarà dedotta la remunerazione complessiva che il Gestore dei Fondi collegati percepisce.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

3.2.1 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare un diritto fisso come di seguito indicato:

Operazioni di versamento

In un'unica soluzione: pari a 3,5 euro.

Operazioni di rimborso

Pari a 1,5 euro per importi fino a 500 euro e pari a 3,5 euro per importi maggiori di 500 euro. Il diritto fisso di rimborso non viene applicato alle operazioni di passaggio ad altri Fondi istituiti dalla SGR.

3.2.2 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

3.2.3 La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore il rimborso dei costi di emissione di ogni singolo certificato nonché le spese di spedizione sostenute qualora il partecipante non provveda direttamente al ritiro presso la sede del Depositario.

3.2.4 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

- 1) La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2) La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3) La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 4) La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5) Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6) Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
- 7) Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
- 8) Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9) In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10) A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11) L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12) Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 13) La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

- 1) La sottoscrizione delle quote è effettuata solo da persone giuridiche private, quali associazioni riconosciute, fondazioni, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio e gli ordini professionali.

La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 50.000 euro. L'importo minimo dei versamenti successivi è pari a 1.000 euro;
 - operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3.
- 2) La sottoscrizione può essere effettuata:
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
 - 3) La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali co-sottoscrittori, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
 - 4) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei soli certificati nominativi qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

- 5) Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
- 6) La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
- 7) Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

- 8) La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Operazioni di passaggio tra fondi

- 1) A fronte del rimborso di quote, anche nella modalità "rimborso programmato", il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di un altro Fondo gestito dalla Società di Gestione.
- 2) Le operazioni di passaggio tra Fondi devono essere effettuate per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.
- 3) L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta da inoltrare alla Società di Gestione per il tramite dei soggetti collocatori anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- 4) La Società di Gestione, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio con le seguenti modalità:
 - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di ricezione della richiesta di trasferimento da parte della Società di Gestione ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, il primo giorno successivo nel quale viene determinato il valore della quota;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione è il giorno di borsa aperta successivo al giorno di valuta del rimborso riconosciuto dal Depositario. Il relativo reinvestimento avrà valuta compensata.

Le domande pervenute dopo le ore 13.00 si intendono ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

- 5) Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

II. Quote e certificati di partecipazione

- 1) I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa.
- 2) Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3) Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4) A richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento e il raggruppamento dei certificati emessi in forma nominativa, nonché l'immissione nel certificato cumulativo al portatore.
- 5) In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

- 1) L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
- 2) Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
- 3) La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della stessa SGR a svolgere la propria attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

- 1) Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

- 1) Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2) La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3) Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4) Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati ed il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi alle emissioni e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità della errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
- 5) Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

- 1) I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2) La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3) La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4) La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 5) Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00;
- 6) Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7) Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 5.000.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 4 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo a 15 giorni dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

- 8) La SGR provvede, tramite il Depositario, direttamente, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 9) La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
- 10) L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

- 1) Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.
- 2) Il partecipante può impartire istruzioni alla Società di Gestione per ottenere un rimborso programmato delle quote secondo le seguenti modalità:
 - a) accredito dell'importo rimborsato. In tal caso devono essere indicati: la data di decorrenza del piano di rimborso, che deve essere almeno trenta giorni successiva alla data di sottoscrizione; le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso; la frequenza del rimborso, che può essere di 1, 2, 3, 4, 6, 12 mesi; il corrispondente importo da disinvestire. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente. Le istruzioni successive sostituiscono a tutti gli effetti quelle precedentemente impartite e devono pervenire alla Società di Gestione - direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori - non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione di rimborso nonché contenere le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento;
 - b) rimborso e contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi. La frequenza di tale operazione può essere di 1, 2, 3, 4, 6, 12 mesi. Le istruzioni per il passaggio programmato tra Fondi possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente. Le istruzioni successive sostituiscono a tutti gli effetti quelle precedentemente impartite. I singoli rimborsi programmati devono essere di importo unitario costante di almeno 1.000 euro e multipli.
- 3) Il rimborso programmato, viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. L'importo dovuto viene messo a disposizione del richiedente per il tramite dei Soggetti Collocatori secondo le modalità previste ai commi precedenti. Qualora alla data prestabilita per il rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato:
 - nel caso di cui alla lettera a) del punto 2, la relativa disposizione viene eseguita per l'importo di quote esistenti ed il piano di rimborso programmato si intende estinto;
 - nel caso di cui alla lettera b) del punto 2, la relativa disposizione non viene eseguita.Le istruzioni per il rimborso programmato si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla Società di Gestione entro il 30° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il partecipante al Fondo. Non possono essere operanti più piani di rimborso programmato relativi allo stesso Fondo ed è fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi ordinari in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del regolamento

- 1) Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2) L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3) Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4) Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5) Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

- 1) La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2) La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'Organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3) Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

- e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f. il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

